



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie



REGIONE CALABRIA



CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR DEI PRESIDII OSPEDALIERI “RIUNITI” E “MORELLI” (LOTTO UNICO) DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1.1- Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio, con contratto attivo, di gestione dei bar interni al Presidio Ospedaliero Riuniti e al Presidio Ospedaliero Morelli (*Lotto Unico*) di proprietà esclusiva del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria.

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, gli obblighi del concessionario ed ogni altra informazione inerente l'espletamento del servizio, sono specificati nel presente Capitolato Tecnico.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, è tenuto all'osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed antincendio, adottando ogni utile accorgimento per salvaguardare l'incolumità del personale e dei terzi, sollevando nel modo più ampio il concedente da ogni tipo di responsabilità.

Il servizio in questione, dovrà essere reso nei locali posti all'interno del Presidio Ospedaliero "OO.RR." di Reggio Calabria - (*Allegato 1*) e del Presidio Ospedaliero "Morelli" - (*Allegato 2*) per rispettivi 192,04 mq (*di cui 93,44 mq destinati al locale "vendita" e 98,60 mq destinati al locale "accessorio"*) e 50,00 mq, risultanti dai disegni planimetrici allegati.

In detti locali, dovrà esercitarsi l'attività di distribuzione di bevande analcoliche ed alcoliche (***ad esclusione di bevande superalcoliche***), acqua minerale, bibite in genere, caffè, gelati, dolci vari, biscotti, grissini, panini ed ogni altro alimento ed articolo normalmente in vendita nei bar.

Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio

2.1 - Attualmente i locali oggetto della concessione concernente il P.O. Riuniti risultano totalmente sgombrati di arredi e suppellettili. L'aggiudicatario del servizio in oggetto dovrà allestire, a propria cura e spese, partendo dallo stato di fatto attuale, i due bar c/o gli Ospedali Riuniti e l'Ospedale Morelli, realizzando opere ed impianti a regola d'arte secondo le normative vigenti e secondo il progetto da sottoporre preventivamente a questo G.O.M. per l'approvazione. Tale progetto dovrà contenere anche il layout degli arredi e delle attrezzature necessarie e conformi all'utilizzo ed alle norme vigenti in materia, che l'aggiudicatario dovrà allestire, a propria cura e spese.

Per quanto riguarda il P.O. Morelli, la ditta affidataria, sarà tenuta a realizzare nell'area individuata dalla U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di questo G.O.M., come da planimetria allegata, una struttura amovibile con caratteristiche costruttive ed estetiche da sottoporre preventivamente alla necessaria ed inderogabile approvazione dell'Amministrazione Ospedaliera.

A cura dell'aggiudicatario e, sempre per entrambi i Presidi, dovranno essere previsti nella procedura anche gli oneri del rilascio delle autorizzazioni previste (*S.C.I.A. - VVF -*), nonché la redazione dei progetti (*a titolo indicativo e non esaustivo: relazione illustrativa riportante le caratteristiche costruttive e la regolarità degli allacci impiantistici, planimetria 1:200, pianta 1:100, sezioni, prospetti, vista assonometrica o rendering, ecc..*).

Il progetto di arredamento e la relativa dotazione di attrezzature, dovranno essere consoni all'ambiente ospedaliero, rispondenti alle moderne esigenze di estetica e funzionalità e non dovranno in alcun modo arrecare nocimento all'immagine del concedente. Dovrà altresì essere conforme alle vigenti norme antinfortunistiche ed a tutte le norme del settore.

Ai fini dell'approvazione, il concessionario, su eventuale richiesta del concedente, dovrà fornire, a corredo del progetto, tutto quanto venga dallo stesso ritenuto necessario per una esaustiva valutazione. I locali e le aree esterne da adibirsi al suddetto esercizio, si intendono consegnati nello stato in cui si trovano.

I tempi dell'appalto saranno regolamentati secondo le seguenti disposizioni:

- Tempo di redazione del progetto ⇒ **giorni 20 (venti)** dalla consegna del servizio;
- Tempo per la realizzazione dei due bar completi, funzionanti con tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie ⇒ **giorni 60 (sessanta)** dalla comunicazione di accettazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.

Per il ritardato adempimento delle sopradette obbligazioni si rimanda all'Art.19 del Disciplinare di Gara.

Ogni onere economico derivante, si ritiene ad esclusivo carico del concessionario, in quanto di tali investimenti si è tenuto conto nella determinazione del canone di concessione.

Qualsiasi tipo di miglioria apportata dal concessionario ai locali in oggetto, compresa la costruenda struttura del P.O. Morelli, dovranno rimanere, alla data di cessazione del presente contratto, di proprietà esclusiva del concedente. Il concessionario quindi non dovrà avere nulla a pretendere in merito.

Tutti i lavori di cui sopra, dovranno essere preventivamente autorizzati dal concedente.

2.2 - Il concessionario si impegna a condurre con scrupolosità i locali affidati, gli impianti, gli arredi e le attrezzature dei bar, poiché sarà tenuto a riconsegnarli in perfette condizioni alla scadenza o alla risoluzione del contratto, fatti salvi i normali deterioramenti derivanti dall'uso quotidiano.

Gli eventuali danni ai locali e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti al concedente, che a tal fine potrà rivalersi senz'altro e senza necessità di ulteriore consenso, dal concessionario che, tale consenso fin d'ora accorda allo stesso concedente anche sulla somma che il concessionario deposita a titolo di cauzione definitiva.

La vendita dei prodotti potrà essere effettuata soltanto al banco.

Non sarà consentito l'uso di tavolini esterni ai locali assegnati. In nessun modo dovranno essere causati intralci al passaggio nelle aree antistante i locali assegnati.

Il concedente si riserva di stabilire ogni altra disposizione che risulti necessaria per il buon andamento dei bar.

All'approvazione del concedente dovrà essere preventivamente sottoposto il listino prezzi di ciascun prodotto in vendita presso entrambi i bar. I prezzi che dovranno essere praticati per i generi di vendita, saranno determinati prendendo come base i prezzi indicati nei listini dell'Associazione di categoria. Su detti prezzi dovrà essere applicato un sconto del 20% per il personale dipendente. In ogni caso, i prezzi non potranno essere superiori a quelli normalmente praticati nei bar del circondario.

2.3 - L'orario di apertura dell'esercizio del bar sarà, indicativamente, dalle ore 06:30 alle ore 22:30, previa accordi con la Direzione Sanitaria.

Il Concedente si riserva, tuttavia, di apportare varianti all'orario predetto nel corso del contratto, in relazione alle esigenze di orario degli altri Servizi dell'Ospedale, su conforme parere del Direttore Sanitario di Presidio al quale spetta la sorveglianza igienica sul servizio espletato dal concessionario.

Inoltre il G.O.M., valuterà la possibilità di tenere aperti i locali H24.

A tal fine, resta inteso che la eventuale inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni che il predetto Direttore Sanitario di Presidio impartirà circa l'aspetto igienico del servizio, è condizione per la risoluzione anticipata del contratto.

Il concessionario ha l'obbligo di impedire che i clienti sostino nel locale del bar più del tempo strettamente necessario per la consumazione.

Egli deve impedire che nel locale si facciano schiamazzi, cioè deve condurre l'esercizio con vigile cura, sicché in nessun modo possa derivarne nocimento alla quiete e al decoro propri di una sede ospedaliera. Non può usare juke-box o affini ed apparecchi radio/telericeventi.

2.4 - Il personale addetto al servizio di cui trattasi, dovrà essere corredato di proprie divise di lavoro, recanti il cartellino di riconoscimento. Il concedente si riserva la facoltà di esprimere le proprie valutazioni sulla condotta e la professionalità degli addetti al servizio e di segnalarli, se del caso, al concessionario per gli eventuali provvedimenti di competenza. L'eventuale servizio di consegna, da parte del concessionario, dei generi richiesti dai ricoverati nelle corsie e negli altri reparti dell'Ospedale è a carico dei degenti che ne facciano richiesta.

2.5 - Il concessionario ha l'obbligo:

- di tenere la massima pulizia dei locali, degli arredi, degli apparecchi e delle suppellettili. In particolare, deve curare che le stoviglie, i bicchieri, le posate vengano puliti accuratamente con prelavaggio a base di sostanze disinfettanti, prima di effettuare il lavaggio ordinario a mezzo di idonea macchina;
- di utilizzare per gli utenti esclusivamente, bicchieri, piatti e posate monouso;
- di tenere pulite anche le immediate adiacenze del locale e di non costituire depositi nemmeno temporanei di recipienti imballaggi e quant'altro fuori dal locale.

Nel caso in cui il locale, a seguito di incendio o di qualunque causa, divenga non agibile, il contratto si intende risolto senza alcun obbligo da parte del concedente, il quale avrà diritto al risarcimento nel caso in cui risulti la responsabilità del concessionario.

Il concessionario dichiara di accettare sin d'ora eventuali lavori necessari al funzionamento della struttura ospedaliera.

Non sono compresi nel canone, gli oneri fiscali inerenti l'esercizio dell'attività oggetto delle concessione, di qualunque natura essi siano, rimanendo a totale carico del concessionario.

Le spese di utenza energia elettrica, telefono, collegamento internet, sono a carico del Concessionario. Le spese di utenza elettrica saranno conteggiate dalla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale mediante installazione, a carico del concessionario, di sub contatore, con conseguente lettura dei consumi e trasmissione dei medesimi alla UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziare.

Il concessionario non può cedere ad altri, sotto alcuna forma, la conduzione dell'esercizio. Egli è responsabile dell'operato del personale suo coadiutore, sia che si tratti di congiunti che di salariati. Egli è responsabile che anche i suoi coadiutori, oltre che se medesimo, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Art. 3 - Verifiche nell'esecuzione del contratto e risoluzione

3.1 - La Direzione Sanitaria di Presidio ha il diritto-dovere di controllare l'andamento igienico-sanitario dell'esercizio del bar, la congruità dei prezzi praticati e di controllare la normale qualità merceologica dei generi e degli articoli in vendita nell'esercizio.

Data la peculiare caratteristica di questo tipo di esercizio, cioè di bar che non sono aperti su una piazza o strada pubblica e non sono aperti incondizionatamente al pubblico, ma funzionano in locali che si trovano all'interno del Grande Ospedale BMM di Reggio Calabria, e nei quali possono accedere soltanto coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno dell'Ospedale stesso (*degenti, personale e visitatori*), il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che in altri casi possono dar luogo ai diritti connessi al cosiddetto avviamento commerciale.

Il concessionario si impegna comunque a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiara che l'entità del canone che egli si impegna a corrispondere al concedente è tale che in ogni e qualsiasi ipotesi egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni suo eventuale diritto eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza naturale o della risoluzione, per qualsivoglia ragione, anticipata dal contratto.

3.2 - Pena la decadenza dall'aggiudicazione, il concessionario, prima di iniziare il servizio, dovrà dimostrare il possesso delle autorizzazioni di legge entro il termine previsto per l'inizio del servizio stesso.

Il concessionario si obbliga incondizionatamente a rinunciare subito alle autorizzazioni che le Autorità competenti gli abbiano rilasciato per l'esercizio del bar in oggetto, non appena il contratto si estingua per sua naturale scadenza o disdetta o per qualunque altra causa di risoluzione anche se anticipata; il concessionario si impegna a collaborare, all'occorrenza, per agevolare il passaggio delle autorizzazioni stesse al nuovo assunto che debba subentrargli nella conduzione dell'esercizio.

Il concedente si riserva di dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, a mezzo lettera Racc. A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 e segg. del codice civile.

Il concedente potrà procedere di diritto alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio, quali mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di quelle stabilite nel presente capitolato;
- b) in caso di fallimento, concordato preventivo e atti di sequestro o pignoramento;
- c) in casi di subappalto, cessione totale o parziale del contratto;
- d) accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- f) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate all'aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

4.1 - Il concedente non si costituisce in alcun modo depositario di quanto verrà a trovarsi nei locali utilizzati dal concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza responsabilità per il concedente per mancanze, sottrazioni, furti, distruzione, ed altro, dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi. Al concessionario non è consentito di tenere, nei locali utilizzati, sostanze infiammabili o esplosive.

Il concessionario si obbliga ad osservare ed a fare osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni per infortuni, incendi, ecc., l'igiene, la sanità, e quant'altro attinente all'uso ed al godimento dell'immobile, impegnandosi a mantenere sempre efficienti gli impianti relativi, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, esonerando il G.O.M. da ogni obbligo e responsabilità.

Si obbliga, altresì, ove richiesto dal concedente, di comprovare, mediante documentazione rilasciata dall'autorità competente, l'adempimento di quanto disposto dalle summenzionate norme, ferma restando ogni esclusiva sua responsabilità.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano l'assistenza ospedaliera e terrà indenne il concedente da ogni conseguenza alle persone ed alle cose che fosse causata per fatto o colpa propria e del personale dipendente. Il concessionario, pertanto, solleva previamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente atto, potessero derivare ai suoi amministratori e dipendenti, come pure solleva il concedente da ogni molestia ed azione di qualsiasi specie, che provenissero da terzi a causa della presente convenzione.

Il concessionario è, altresì, responsabile della perdita e del deterioramento dell'immobile che eventualmente si verificano nel corso della durata contrattuale, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio o scasso. Tale responsabilità permane per i danni cagionati da persone che in qualunque modo o per qualunque scopo il concessionario ammetta nell'immobile.

Il concessionario è responsabile dei danni che, nell'esercizio dell'attività, possano direttamente o indirettamente derivare a persone o a cose e, ferma restando comunque tale sua assoluta responsabilità, egli deve stipulare con una primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa per la responsabilità civile, che preveda ogni e qualsiasi evento e per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 con un minimo di € 250.000,00 per singola persona.

Egli deve consegnare copia di tale polizza al Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" ed esibire puntualmente le prove del pagamento delle rate di premio.

ALLEGATI

- **ALLEGATO 1** -Disegno planimetrico locali Presidio Ospedaliero "OO.RR."
- **ALLEGATO 2** -Disegno planimetrico locali Presidio Ospedaliero "MORELLI"

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE

N.B.: Il timbro e la firma per accettazione vanno posti su ogni foglio, nonché in calce al presente Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti gli articoli del presente "Capitolato Tecnico".

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE
